

Deliberazione della Giunta Regionale 28 agosto 2014, n. 1-242

Provvedimento di organizzazione ex art. 15 comma 3 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi fiduciari a supporto del Presidente della Giunta regionale.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della legge regionale 23 del 2008 "il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto degli incarichi ed i rapporti con le strutture sono disciplinati dal provvedimento di organizzazione della Giunta regionale";

- l'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 richiede per l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di consulenti o di professionalità di elevata specializzazione che gli stessi siano in possesso del requisito della comprovata specializzazione anche universitaria, derogabile "in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica (omissis)".

Ritenuto necessario, alla luce di questi disposti normativi e dell'esigenza di supportare il Presidente della Giunta regionale con professionalità esterne, disciplinare in via generale con il presente provvedimento i presupposti ed i requisiti per gli affidamenti, nonché il contenuto essenziale degli incarichi ed i rapporti con le strutture, tenendo in debito conto le indicazioni interpretative della reiterata giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema (in particolare le sentenze n. 53 del 2012 e n. 7 del 2011).

Ritenuto altresì opportuno, in ragione della specificità della funzione e della peculiarità degli incarichi che sono espressione di un rapporto fiduciario di ausilio alle funzioni del Presidente, prevedere, oltre al necessario rispetto dei requisiti di professionalità e competenza dettati in materia dall'articolo 7, comma 6 d.lgs. 165/2001, ulteriori criteri che valorizzino il possesso di esperienze professionali specifiche, funzionali alla natura degli incarichi.

Dato atto, inoltre, del disposto dell'art. 5, comma 9 del DL. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, così come modificato dall'art. 6 del DL. n. 90 del 24/06/2014, che recita: "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (omissis) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. (omissis) Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito.(omissis)".

Informata la competente Commissione Consigliare.

Visti:

il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

la L.R. 23/2008 e s.m.i.;

il DL. 95/2012 convertito nella L.R. 135/2012 e s.m.i.;

il D.lgs. 33/2013;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di approvare ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della L.R. 23/2008 le disposizioni organizzative per l'affidamento di incarichi fiduciari a supporto del Presidente, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Disposizioni per l'affidamento di incarichi a supporto del Presidente

Art. 1

REQUISITI E MODALITA' DI SCELTA

Possono essere conferiti incarichi individuali a supporto del Presidente in numero non superiore a tre, con contratti di lavoro autonomo, o di natura coordinata e continuativa, ad esperti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.

Fermi restando i requisiti su indicati, sono oggetto di valutazione:

eventuali titoli di specializzazione successivi alla laurea (master e altro), docenze, pubblicazioni, collaborazioni svolte nella materia oggetto dell'incarico;

esperienze già maturate nel settore di attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare;

possesso di particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno biennale, presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, fondazioni o associazioni.

La prestazione deve essere altamente qualificata ed avere ad oggetto il supporto alle funzioni del Presidente, con particolare riguardo a:

scelte strategiche;
analisi e valutazioni funzionali a tali scelte.

Art. 2

FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

L'affidamento del contratto è formalizzato con Deliberazione della Giunta regionale e disciplinato nello schema di convenzione allegato alla deliberazione in cui dovranno essere indicati:

tipologia e oggetto dell'incarico;
durata dell'incarico;
sede in cui viene svolta la collaborazione ;
rapporti di parte incaricata con la struttura regionale;
il compenso e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
scioglimento anticipato del rapporto e risoluzione in caso di inadempimento contrattuale;

insussistenza di incompatibilità e di conflitto anche potenziale di interesse ai sensi del D.lgs 33/2013;
foro competente in caso di controversie.

Art. 3

TIPOLOGIA E OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico, la cui prestazione deve essere altamente qualificata, può essere conferito nelle forme della consulenza, ricerca e incarico per l'elaborazione di specifici progetti, oppure quale collaborazione coordinata e continuativa di supporto alle funzioni del Presidente, riferita a scelte strategiche e/o a specifiche tematiche.

L'oggetto del contratto deve indicare dettagliatamente l'attività che deve essere svolta dall'incaricato e con quali modalità e tempistiche deve essere consegnato il risultato finale e/o i risultati intermedi dell'attività svolta, qualora questi ultimi siano scindibili da quello finale.

Art. 4

DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico deve prevedere una durata temporale precisa che, comunque, non può essere superiore alla durata del mandato del Presidente.

Non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare l'attività da svolgere, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 5

RAPPORTI CON LE STRUTTURE REGIONALI

Qualora per lo svolgimento dell'incarico sia necessario rapportarsi con le strutture regionali o con gli enti dipendenti dalla Regione, l'incaricato potrà accedere ad essi, conferire con il personale per acquisire ogni utile informazione ed acquisire copia della documentazione amministrativa, tecnica e scientifica ivi depositata e pertinente alla tematica affidata, avvalendosi, altresì, delle attrezzature a disposizione degli uffici della Giunta regionale.

L'incaricato è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' tenuto altresì alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 6

COMPENSI

Il compenso deve essere rapportato alla tipologia dell'incarico ed alla prestazione fornita.

Le modalità di erogazione e di liquidazione devono essere correlate alle tipologie di cui all'art. 3. Non è ammessa la liquidazione dei compensi pattuiti se non su presentazione di idonea documentazione comprovante l'attività svolta.

Il compenso viene liquidato a presentazione di formali fatture o notule periodiche, previa attestazione da parte del Presidente della regolare effettuazione dell'attività richiesta e della relativa autorizzazione alla liquidazione.

Qualora per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa venga riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, debitamente autorizzate dal Presidente nella misura prevista dalla vigente disciplina per le missioni dei dirigenti della Regione in quanto compatibile, nell'atto di affidamento deve essere indicato l'importo massimo riconoscibile a tale titolo.

Art. 7

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL RAPPORTO

Nel contratto di incarico può essere prevista in capo alla Regione Piemonte e all'incaricato disgiuntamente la facoltà di recesso qualora circostanze oggettive sopravvenute facciano venire meno la necessità della collaborazione.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto il compenso pattuito viene rideterminato e liquidato, previa autorizzazione con deliberazione di Giunta, in relazione all'attività effettivamente svolta; nel caso di collaborazione coordinata e continuativa non può comunque essere superiore a quello calcolato temporalmente in riduzione con riferimento al minor periodo di prestazione dell'attività rispetto ai termini pattuiti.

Art. 8

INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini del conferimento di incarichi di consulenza si osservano le disposizioni della normativa statale e regionale in materia di inconferibilità ed incompatibilità, in particolare i disposti dell'art.5, comma 9, d.l. 95/2012, come modificato dall'art.6 dl 90/2014.

Nel provvedimento di affidamento dell'incarico viene attestata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; si deve provvedere altresì agli adempimenti di cui all'art. 53, comma 14, secondo periodo del d.lgs. 165/2001.

Art. 9

PUBBLICITA', EFFICACIA EX D.LGS. 33/2013

Ai sensi dell'art 15, comma 2 del D.Lgs 33/2013 i contratti relativi a rapporti di

consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, nonché della comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs 165/2001 e s.m.i. sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 10

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente gli incarichi va individuato come competente il Foro di Torino.

Art. 11

COMUNICAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI E ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Gli atti di affidamento di incarichi esterni a supporto del Presidente sono trasmessi alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, nei termini richiesti dalla Sezione stessa.

Art. 12

DISPOSIZIONE GENERALE DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Provvedimento Organizzativo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, anche di natura coordinata e continuativa.